Civile Ord. Sez. 5 Num. 13692 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
Data pubblicazione: 11/05/2026

Oggetto: TRIBUTI – operazioni inesistenti - prova

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21001/2023 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dell'Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);x

- ricorrente –

contro

LAI AUTOMOBILI s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- intimata -

avverso la sentenza n. 770/01/2022 della Commissione tributaria regionale della SARDEGNA, depositata in data 18/10/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 25 marzo 2026 dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti;

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione della G.d.F. del 20/06/2008, in data 27/10/2008 con riferimento all'anno d'imposta 2004, notificò alla LAI Automobili s.r.l. un avviso di accertamento per recupero a tassazione dell'IVA sulle fatture di acquisto di autovetture dalla O.B.S. unipersonale, in quanto relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, essendo risultata tale ultima società interposta fittiziamente tra fornitori spagnoli e le imprese destinatarie finali delle autovetture, tra cui appunto la LAI Automobili s.r.l.

2. La società contribuente impugnò l'atto impositivo dinanzi alla CTP di Cagliari che con sentenza n. 78/03/2010 accolse il ricorso annullando l'atto impositivo.

3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna rigettò l'appello dell'Ufficio tempestivamente proposto con atto depositato in data 16/11/2011.

4. Secondo i giudici di appello l'atto impositivo era carente di motivazione.

«*L'atto rinvia per la motivazione al solo processo verbale di costatazione del Nucleo polizia tributaria di Cagliari del 20/06/2008 e non anche al processo verbale di costatazione della Guardia di finanza di Manerbio del 22/06/2007, menzionato nel primo*». Secondo i giudici di appello, l'avviso di accertamento era correttamente motivato là dove rinviava al processo verbale di constatazione del 20/06/2008, in quanto notificato alla società e da questa, quindi, conosciuto, ma non con riferimento al p.v.c. della Guardia di finanza di Manerbio del 22/06/2007, che l'amministrazione finanziaria «*non allega e del quale non riproduce il contenuto e che non è stato notificato alla società. I fatti indicati in*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tale verbale di costatazione della Guardia di finanza di Manerbio del 22/06/2007 sono esenti dal vizio di motivazione solamente nella parte in cui sono ritrascritti nel processo verbale di costatazione del Nucleo polizia tributaria di Cagliarsi del 20/06/2008 al quale l'atto impugnato rimanda per relationem, ma non per l'ulteriore più dettagliato contenuto. […] L'atto che pretendeva di contestare una importante "frode carosello" appare frettoloso, scarno in sé e mal riferito ai precedenti verbali».

Richiamando una pronuncia di questa Corte, n. 7232/2016, resa tra le stesse parti del presente giudizio, per fatti simili, ma con differenti soggetti interposti, che aveva affermato che la prova gravante sull'amministrazione finanziaria consisteva nel dimostrare che la contribuente "*sapeva o avrebbe dovuto sapere*" può essere offerta "*anche in via presuntiva, ex art. 2727 c.c.*", i giudici di appello sostenevano che dei vari «*fattori indiziari*» indicati dall'Ufficio, ovvero:

«*a) Assenza di struttura del soggetto interposto.*

b) Omesso versamento di IVA da parte del soggetto interposto.

c) Pagamenti anticipati.

d) Sconto sul prezzo dei veicoli.

e) Sentenza penale di patteggiamento del legale rappresentante della interposta»,

alcuni (quelli di cui alle lettere "c" e "d") non erano stati indicati né nella motivazione dell'avviso di accertamento, né nei due p.v.c., quello di cui alla lettera "a" era stato indicato solo nel p.v.c. del 22/06/2007, ove si faceva riferimento alla sede legale ma nulla si diceva sulla sede operativa. Inoltre, tutte le circostanze dedotte non erano gravi, né precise né concordanti, l'ultima addirittura successiva ai fatti di causa, e non lo erano nemmeno se considerate cumulativamente.

Sotto tale profilo i giudici di appello, richiamando anche la novella di cui alla legge n. 130 del 2022 che aveva inserito all'art. 7 del d.lgs.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

546 del 1992, il comma 5-bis, che disciplina l'onere della prova e i criteri di valutazione degli elementi di prova emersi nel processo, che a detta della CGT2 impone che «*l'apprezzamento degli elementi probatori deve essere basato su elementi riscontrati precisamente, scartando soluzioni che non raggiungano un livello di affidabilità e ragionevolezza e che ammettono e sono compatibili con una diversa ricostruzione*», sostenevano «*che alcuni elementi indizianti - di per sé - sono gravi e precisi, altri non sono né provati, né gravi né precisi e che, soprattutto, non sono fra loro concordanti, ma sono discordanti in violazione dell'art. 2729 c.c., ammettendo una ricostruzione diversa*».

5. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui non replica l'intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972.

La ricorrente censura la statuizione d'appello di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento sostenendo che, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello, nello stesso era riprodotto il contenuto essenziale del processo verbale di constatazione della G.d.F. di Manerbio del 22/06/2007 e a dimostrazione di tale assunto ne trascrive nel ricorso un «*breve stralcio*».

2. Si rende necessario premettere che l'orientamento giurisprudenziale in materia di motivazione degli atti impositivi per relationem, che è la fattispecie che ci occupa, è nel senso che l'obbligo legale di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem, tramite il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

essenziale - per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente (ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale) di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento - o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (Cass. n. 6914 del 2011; Cass., n. 13110 del 2012; Cass. n. 4176 del 2019; Cass., n. 29968 del 2019; Cass. n. 593 del 2021; Cass. n. 33327 del 2023). Questo orientamento, avente riscontro normativo nell'art. 42, comma 2, ultimo periodo, d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, secondo cui «*Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale*», trova ulteriore conferma nella novella di cui al d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 che ha modificato l'art. 7 della l. n. 212/2000 stabilendo, al comma 1, che «*Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati*». Pare opportuno precisare che l'onere di allegazione si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

n. 15327 del 2014) e che, al fine di soddisfare il requisito della motivazione dell'accertamento, è sufficiente che l'atto esterno, richiamato da quello impositivo, sia, se non effettivamente conosciuto, quanto meno conoscibile dal contribuente destinatario dell'avviso.

2.1. Nei sensi sopra indicati si è espressa Cass. n. 8016 del 25 marzo 2024, che ha, altresì, affermato che «*nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova*».

2.2. Si è, inoltre, affermato che «*in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212) va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia, rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione» (Cass. n. 2614 del 10/02/2016; Cass. n. 26683 del 18/12/2009; v. anche Cass. n. 24417 del 05/10/2018).

2.3. In definitiva, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, e dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, quando faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente (com'è nella specie il p.v.c. redatto dalla G.d.F di Manerbio in data 22/06/2007), è soddisfatto solo se nell'avviso di accertamento viene riprodotto il contenuto essenziale di tale diverso atto, sì da rendere la motivazione idonea a consentire al destinatario dell'atto impositivo di conoscere le ragioni di fatto e di diritto della pretesa erariale, nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di poterne contestare efficacemente, in un eventuale giudizio impugnatorio, l'"an" ed il "quantum debeatur" (cfr. Cass. n. 730/2025; n. 34906/2024; n. 26336/2024; n. 24417/2018).

3. Nel caso di specie la ricorrente:

- a pag. 16 del ricorso trascrive la parte dell'avviso di accertamento (p. 2.3.3.) in cui è riportato il contenuto del predetto p.v.c. in cui si dà atto del «*controllo sulle operazioni commerciali intrattenute dalla LAI AUTOMOBILI con la O.B.S. S.r.l. unipersonale*», della «*vasta ed articolata indagine di polizia giudiziaria nel settore del contrasto alla frode fiscale, con riferimento all'IVA intracomunitaria*» e del «*ricorso sistematico alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti*» e, quindi, che «*in qualità di utilizzatrice vi è anche la società LAI AUTOMOBILI S.r.l.*»;

- a pag. 24 del ricorso trascrive altra parte del p.v.c. di Cagliari in cui si dava atto che dall'attività accertativa svolta nei confronti della società filtro, «*è risultato che quest'ultima società – dalla data di costituzione (avvenuta il 17.10.2003) alla data di interruzione formale dell'attività (avvenuta a fine luglio 2004), operante nel settore della falsa*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fatturazione in quanto interposta fittiziamente tra i fornitori spagnoli e le imprese destinatarie finali delle autovetture (tra le quali figura anche la società verificata) – ha messo fatture soggettivamente false nei confronti dei propri clienti che le hanno sistematicamente contabilizzate ed indicate in dichiarazione»;

- a pag. 28 del ricorso trascrive altra parte del p.v.c. di Cagliari in cui si dava atto che «la OBS Unipersonale, mediante la falsa fatturazione, consentiva alle concessionarie "*di ottenere le autovetture, oggetto di attività economica, ad un costo più contenuto e, conseguentemente, di praticare prezzi di vendita maggiormente concorrenziali, alterando a proprio favore il libero mercato"*».

4. È allora evidente che, essendo questo il contenuto del p.v.c. della G.d.F. di Cagliari, pacificamente conosciuto dalla società contribuente, a cui rimandava espressamente l'atto impositivo, l'apparato motivazionale di tale provvedimento era senz'altro sufficiente a rendere la parte contribuente edotta delle ragioni di fatto e di diritto della pretesa erariale, nei suoi elementi essenziali (nella specie, natura di società filtro della cedente), spostandosi ad un momento successivo, ovvero a quello eventuale del giudizio impugnatorio, la verifica della sussistenza della prova di tale pretesa.

5. Il motivo, quindi, dev'essere accolto.

6. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di appello erroneamente sostenuto che l'amministrazione finanziaria non aveva provato la connivenza dell'interponente nell'attività fraudolenta, né la conoscenza da parte della società contribuente di partecipare a una frode in quanto gli indizi forniti dall'Ufficio (assenza di struttura e omesso versamento dell'Iva del soggetto interposto, pagamenti anticipati, sconto sul prezzo dei veicoli e sentenza penale di patteggiamento del legale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rappresentante legale della interposta) non apparivano gravi, precisi e concordanti.

7. Con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame «di una serie di indizi offerti – in grado di appello, tramite produzione della relativa, comprovante documentazione - dall'Amministrazione, anch'essi convergenti nel dimostrare che la controparte sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, di partecipare a una frode carosello (talché, nemmeno in via ipotetica, può porsi un problema di inammissibilità della censura per violazione del principio c.d. della "*doppia conforme*" ex art. 348 ter, commi quattro e cinque cpc stante la solo parziale identità del materiale istruttorio tra primo e secondo grado di merito)».

In particolare, del fatto che:

- «*la Lai Automobili srl, si era rivolta, oltre che alla OBS Unipersonale, ad altre tre diverse ditte aventi la natura di soggetti cartiera, tutte coinvolte in un vasto giro di truffe, acquistando autovetture per importi rilevanti. L'Ufficio, infatti, aveva notificato alla Lai Automobili Srl gli avvisi accertamento n. 804030200841/2006 (anno 2003), e n. 804030200961/2006 (anno 2004) con i quali aveva ripreso a tassazione l'Iva derivante dalle operazioni intercorse con i tre soggetti cartiera, Cosmo Service, Auto import e Import Car*».

- «*i veicoli venivano spediti dai fornitori esteri e ritirati direttamente dalla Lai Automobili Srl presso il Porto di Genova, senza il coinvolgimento della O.B.S. unipersonale che, chiaramente, si occupava, esclusivamente di emettere le fatture, il reale cedente essendo il fornitore estero, come risulta dalla richiesta di ritiro automobili di cui all'allegato n. 11 all'atto di controdeduzioni di primo grado*»;

- «*la Lai Automobili Srl aveva una adeguata struttura commerciale che le consentiva di acquistare direttamente dai fornitori esteri, evitando*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

il costo per l'intervento dell'intermediario» che quindi veniva utilizzato, trattandosi di soggetto "cartier"a, in quanto garantiva un vantaggio economico conseguente all'omesso versamento dell'IVA;

- che «*la posizione di rilievo della Lai Automobili srl, società di spicco nel settore automobilistico sardo*», le consentiva di «*valutare le operazioni secondo l'ordinaria diligenza dell'uomo d'affari visto che, per la struttura di cui disponeva, non aveva certo bisogno di soggetti terzi per acquistare gli autoveicoli dall'estero e che, comunque, aveva tutta l'esperienza e i mezzi per capire che trattava non con una ma con ben quattro soggetti cartiera, apparendo, peraltro, inverosimile che una società preferisca acquistare da un fornitore nazionale, dovendo in questo modo versare oltre all'imponibile anche l'IVA, con correlato gravoso impegno economico*».

8. I motivi, che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

9. In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, come nella fattispecie in esame, che presuppone, da un lato, l'effettività dell'acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice della fattura o della prestazione dei servizi in essa indicati e, dall'altro, la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce o la prestazione del servizio da soggetto economico diverso da quella risultante dalla fattura emessa, l'orientamento giurisprudenziale, anche unionale, (cfr. tra le tante, Cass. n. 9851 del 10/04/2018; Cass. n. 5339 del 27/02/2020; Cass. n. 15369 del 20/07/2020; da ultimo Cass. n. Cass. 25891/2023 e ancor più recentemente Cass. n. 7974/2025 con numerosi richiami giurisprudenziali, in linea con Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14 e, recentemente, CGUE 11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o., C-281/20) è consolidato nel ritenere che ricade sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura è stata posta in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

essere da soggetto diverso dall'emittente della fattura (senza necessità di individuazione del diverso soggetto), indicando gli elementi presuntivi o anche solo indiziari sui quali fonda la contestazione; elementi che devono condurre a ritenere, mediante procedimento inferenziale, che l'operazione non sia stata posta in essere dal soggetto che risulta documentalmente. Sotto tale profilo, costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il cedente o prestatore del servizio, che ha emesso la fattura, sia privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), posto che è ragionevole inferire che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura da parte del soggetto emittente (cfr., in materia di prova della natura di società cartiera, Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851, punto 6.8.).

L'amministrazione finanziaria deve inoltre provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, che non si sostanzia nella prova della partecipazione del soggetto all'accordo criminoso né nella prova della sua piena consapevolezza della frode, ma solo che il contribuente «*sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale*». In altri termini, non è richiesta la dimostrazione di un puntuale elemento volitivo o, anche, la coscienza e volontà della partecipazione e/o dell'esistenza della frode ma l'osservanza di un parametro di diligenza rapportato alla professionalità richiesta per l'attività svolta e al contesto (in linea con la Corte di giustizia si precisa che egli "*disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente*"). Una volta accertato che l'amministrazione finanziaria ha assolto il proprio onere probatorio, questo si sposta sul contribuente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che deve dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, ovvero che l'operazione è effettivamente intercorsa tra i soggetti risultanti dalla fattura, con la precisazione però che non è sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Al contribuente che non riesca a fornire tale prova, per non essere coinvolto in una tale situazione e, quindi, per poter contabilizzare la fattura relativa all'operazione contestata, non rimane altra via che quella di provare di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale messa in atto dal oggetto emittente la fattura, e ciò deve fare dimostrando di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.

A tal fine, richiamando quanto da ultimo ribadito da Cass. n. 7974/2025 e Cass. n. 27053/2025, in motivazione, è priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritture e sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto sull'esistenza o meno di un vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l'ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode (Cass., sez. 5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 5, 14/01/2015, n. 428; Cass., sez. 6-5, 5/12/2017, n. 29002; Cass., sez. 6-5, n. 13409 del 2021; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14, che afferma che *"in circostanze del genere il soggetto passivo deve essere considerato...partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall'utilizzo dei servizi nell'ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle*").

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

10. Orbene, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati avendo erroneamente svalutato gli elementi indiziari addotti dall'Ufficio a fondamento della pretesa erariale, quali, la mancanza di una struttura d'impresa, l'avvenuto pagamento anticipato delle autovetture, il beneficio economico ricavato nell'acquisto della autovetture, ed avendo, altresì, omesso di considerare tutta una serie di elementi indiziari tra cui la circostanza che la società filtro O.B.S. s.r.l. era stata costituita soltanto in data 17/10/2003 ed aveva cessato di operare nel luglio dell'anno successivo, non disponeva di personale, non partecipava alla consegna delle autovetture.

Peraltro, a fronte di tali indizi, spettava alla società contribuente fornire la prova che la società filtro aveva una struttura idonea ad effettuare le operazioni commerciali fatturate, con dipendenti e mezzi, al riguardo dovendosi criticare l'assunto dei giudici di appello secondo cui la circostanza che la predetta società avesse sede legale presso un commercialista non provava l'assenza «*di una eventuale sede operativa*», che in realtà la G.d.F. non aveva rinvenuto, con la conseguenza che la prova della sua esistenza gravava sulla parte contribuente. La circostanza, poi, che la stessa società contribuente aveva dedotto in giudizio «*che nel commercio di veicoli, nessuno vende i beni senza il previo pagamento*», contrasta con quanto sostenuto dalla sentenza impugnata non solo con riferimento ad una prassi non confermata ma soprattutto con riguardo alla prova di tali anticipazioni. Quanto, poi, a quello che la sentenza impugnata inquadra sotto la voce "*sconto sul prezzo dei veicoli*», l'errore commesso dai giudici di appello è reso evidente dal fatto che l'esame si sofferma sulla «*maggiorazione applicata sul prezzo di vendita del salonista*», ovvero della LAI Automobili s.r.l. e non, invece, come avrebbe dovuto, sulla scontistica applicata dalla società filtro, come contestato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

11. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con conseguente rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 25 marzo 2026.

La Presidente
Giulia IOFRIDA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale